

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2020

368/2020/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE DELL'IMPIANTO SULCIS
AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1128^a riunione del 6 ottobre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 704/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 704/2018/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 22 giugno 2020, prot. Autorità 19595, di pari data (di seguito: comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 14 settembre 2020, prot. Autorità 28675, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- con la deliberazione 704/2018/R/eel, l'impianto Sulcis, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi ex articolo 65 della deliberazione 111/06, sino all'anno 2020 incluso (di seguito, se

non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 64 e 65 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);

- **Enel Produzione, con la comunicazione Enel:**
 - ha evidenziato che il rispetto delle nuove prescrizioni definite in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto Sulcis richiede la realizzazione di investimenti di adeguamento dello stesso (di seguito: investimenti di adeguamento) entro un termine definito; ciò implica che, nel corso del 2020, siano adottate le decisioni su detti investimenti e sulla relativa programmazione, anche in funzione dell'utilità dell'impianto per il sistema elettrico nel periodo successivo all'anno 2020;
 - a condizione che l'impianto Sulcis risulti essenziale per la sicurezza del sistema elettrico con riferimento all'anno 2021, ha avanzato istanza di ammissione dell'impianto medesimo al regime di reintegrazione per il citato anno, richiedendo di anticipare le valutazioni circa l'essenzialità e l'adozione dell'eventuale provvedimento di ammissione, al fine di consentire alla stessa Enel Produzione di programmare e realizzare gli investimenti di adeguamento in tempo utile per assicurare l'operatività dell'impianto nell'anno 2021;
 - ha richiesto che, ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale degli investimenti di adeguamento, sia applicato un periodo di ammortamento che non superi il giorno 31 dicembre 2021;
- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha comunicato all'Autorità che l'impianto Sulcis sarà essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nell'anno 2021;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Sulcis, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia escluso dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti dalla disciplina sull'essenzialità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalla comunicazione Enel, emerge che Enel Produzione ha esercitato la facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare i costi variabili riconosciuti dell'impianto Sulcis, per l'anno 2021; in particolare, Enel Produzione ha previsto che il costo variabile riconosciuto delle unità dell'impianto Sulcis per cui l'utente beneficia dell'incentivo sostitutivo dei certificati verdi sia ridotto dell'importo unitario dell'incentivo medesimo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rispetto all'impianto Sulcis, accogliere, nei termini esplicitati ai successivi alinea, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per l'anno 2021 avanzata da Enel Produzione con la comunicazione Enel, precisando che:
 - con riferimento a ciascun cespite che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia incluso nel novero degli investimenti di adeguamento, è applicato un periodo di ammortamento, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il 31 dicembre 2021, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 preveda che il periodo di ammortamento termini successivamente;
 - fatto salvo quanto previsto al precedente alinea rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli investimenti di adeguamento, si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui all'articolo 65 e il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
 - qualora, a seguito di provvedimenti futuri, l'impianto Sulcis risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2021, l'eventuale corrispettivo di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2021 sarà determinato escludendo i cespiti relativi agli investimenti di adeguamento, essendo già stati ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;
 - nel caso in cui l'impianto Sulcis non risulti assoggettato al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2021, la gestione delle partite economiche che residuano al termine del periodo di applicazione del citato regime con riferimento ai cespiti relativi agli investimenti di adeguamento, quali, ad esempio, il valore residuo del capitale investito, sarà disciplinata con successivo provvedimento;
 - il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicato all'impianto Sulcis per l'anno 2021 è pari al tasso in vigore per il corrente anno.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- approvare, in relazione all'impianto Sulcis e con efficacia limitata all'anno 2021, le proposte che Enel Produzione ha avanzato con la comunicazione Enel, ai sensi del comma 64.30, lettera b), precisando che:
 - se, in un dato periodo rilevante, la somma algebrica delle componenti del costo variabile riconosciuto assume segno negativo, il prodotto tra il valore assoluto di detta somma e il corrispondente programma vincolante modificato e corretto di immissione è incluso tra i ricavi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
 - sono comunque fatte salve le disposizioni del regime di reintegrazione ex deliberazione 111/06 relative alla determinazione del costo variabile riconosciuto di unità di produzione alimentate da più di un combustibile, in particolar modo laddove, ai fini della reintegrazione, si tiene conto dei consumi effettivi

DELIBERA

1. di accogliere, per le ragioni e nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione, per l'anno 2021, avanzata da Enel Produzione S.p.A., con la comunicazione Enel, per l'impianto Sulcis;
2. di approvare, secondo quanto esplicitato in premessa e con efficacia limitata all'anno 2021, le proposte che Enel Produzione ha avanzato con la comunicazione Enel, ai sensi del comma 64.30, lettera b), in relazione al costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Sulcis;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna S.p.A. e ad Enel Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini